



COPIA

Deliberazione nr. 41

In data 27-11-2015

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO  
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

L'anno duemilaquindici, addì **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **18:30** nella Residenza Municipale a seguito regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale

Il Segretario Generale esegue l'appello:

<b>Cognome e nome</b>	<b>Pres./Ass.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Pres./Ass.</b>
TORMENA MARIANELLA	P	VENTURIN PASQUALINO	P
D'AMBROSO DENIS	P	FRITZ GIANCARLO	P
ZANELLA SIMONE	P	TORRESAN ROBERTO	P
SAVARIS ELENA	P	DE FAVERI MARIA GIOVANNA	P
MASIN STEFANO	P	GAZZOLA MASSIMO	P
GALLINA FEDERICA	A	VENTURIN ALESSANDRO	A
MONDIN ANDREA	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MASSIMO CARGNIN.

Il Sig. TORMENA MARIANELLA, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

ZANELLA SIMONE

MASIN STEFANO

GAZZOLA MASSIMO

n°.711 registro atti pubblicati

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 22-12-2015

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.TO Nicale Odino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Sindaco Presidente** passa la parola al Segretario comunale facendo presente che il regolamento comunale sulla somministrazione di alimenti e bevande riguarda parecchie problematiche che si sono accumulate negli anni, ma gli aspetti più importanti della nuova normativa è che viene limitato l'obbligo degli esercenti della chiusura infrasettimanale, l'obbligo anche di rispettare un certo orario di apertura. Inoltre nel comune di Crocetta del M. Ilo non ci sarà alcuna limitazione e programmazione di attività di alimenti e bevande che possano nascere in un qualsiasi posto del territorio comunale.

**Il Segretario comunale** fa presente che allo scorso titolo autorizzativo per la somministrazione di alimenti e bevande, la vecchia "licenza", ora si utilizza la cosiddetta SCIA (segnalazione attività inizio attività) da presentare in via informatica allo sportello unico attività produttive. Di certo il comune non si limita solo ad essere un semplice spettatore degli esercizi pubblici in quanto vi è un obbligo, da parte di chi gestisce bar, ristoranti di esporre l'orario di apertura e chiusura degli esercizi ed il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 7 con provvedimento urgente, può limitare, in certe aree e per un certo periodo di orario, o proibire la somministrazione di alimenti e bevande allorquando si accertino esigenze per la tutela della salute pubblica, e dell'ordine pubblico.

**RICORDATO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 28/02/2013, si è proceduto all'approvazione dei "*Criteria di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali*";

**DATO ATTO** che la vigente normativa di settore – la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*", come modificata da ultimo in modo rilevante dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 - nonché specifici orientamenti comunitari e nazionali intesi alla "*liberalizzazione*" e semplificazione delle attività economiche, impongono una diversità di approccio e conoscenza anche alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, giuste anche le seguenti considerazioni:

- con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*", lo Stato ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano le disposizioni di cui alla c.d. "*Direttiva Bolkestein*", che ha formulato una serie di principi che tendono alla progressiva armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, allo scopo di promuovere una maggiore competitività del mercato con l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi fatti salvi i limiti posti per motivi d'interesse generale tra cui l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, ecc.;
- con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, è stata inserita all'articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, successivamente ulteriormente modificato dall'articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la lettera d-bis secondo la quale - ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione - le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e prescrizioni del rispetto degli orari di apertura e di chiusura, dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché di quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;
- la "*liberalizzazione*" degli orari delle attività commerciali e delle attività di somministrazione è operativa a far luogo dal 6 dicembre 2011;
- la L.R. 29/2007 e la circolare Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0204339 – n. 3644 del 28 ottobre 2011 evidenziano comunque la possibilità per i Comuni di limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela con atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura. Questo in quanto - conseguentemente all'intervenuta "*liberalizzazione*" degli orari - soprattutto nel periodo notturno potrebbero ravvisarsi situazioni di disturbo della quiete

pubblica laddove gli esercizi adottassero un orario eccessivamente prolungato o a causa degli inconvenienti che spesso si verificano nelle aree di somministrazione all'esterno degli esercizi, talora aggravati dalle varie forme di trattenimento liberamente offerte dagli esercenti, per le quali i soli strumenti sanzionatori risultano spesso inefficaci e comunque difficilmente applicabili;

**PRECISATO**, altresì, che:

- la legge regionale di settore, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell'ordine pubblico, al fine di sviluppare ed innovare il settore degli esercizi di somministrazione ed incentivare forme di aggiornamento degli operatori del settore, ha previsto che per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero - esclusivamente nel caso di zona assoggettata a tutela dalla programmazione comunale per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale - l'autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio,
- ai Comuni è consentita l'eventuale previsione di vincoli, divieti o limitazioni all'insediamento ed esercizio nel territorio comunale di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla succitata legge regionale, purché *“connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”* e comunque previa approfondita valutazione dei principi dettati dagli articoli 8, comma 1 lettera h), e 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010, nonché alla luce delle specifiche discipline normative intese alla *“liberalizzazione”* delle attività economiche (di cui all'articolo 31, comma 2, e all'articolo 34 del D.L. 201/2011; all'articolo 1 del D.L. 1/2012; all'articolo 12 del D.L. 5/2012). Conseguentemente potrebbero essere individuate sul territorio comunale specifiche e puntuali zone da assoggettare a tutela con apposita programmazione comunale ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale per l'accertata sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010;
- allo stato attuale questo Comune – valutati i principi dettati dagli articoli 8, comma 1 lettera h), e 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010, nonché alla luce delle succitate specifiche discipline normative di settore - ritiene di non fissare alcun divieto o limitazione all'insediamento ed esercizio nel territorio comunale di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 29/2007, e conseguentemente non individua sul territorio comunale alcuna zona da assoggettare a tutela stante l'insussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010;
- ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, rimane comunque in capo a questa Amministrazione comunale la facoltà di adottare all'occorrenza - ai sensi del succitato articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010 - limitatamente ad eventuali zone del territorio da sottoporre a tutela, specifici provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

**RITENUTO**, per tutto quanto sopra, opportuno e necessario aggiornare il vigente testo del succitato regolamento comunale (che viene abrogato con la presente deliberazione) in quanto indispensabile strumento di consultazione, elaborato con un linguaggio chiaro ed inteso ad un approccio pratico ed essenziale alla gestione e risoluzione delle problematiche quotidiane del competente Servizio comunale, in applicazione dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione che riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e alla luce della succitata norma regionale, che attribuisce espressamente al Comune la competenza di fissare le norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, determinandone condizioni e modalità di esercizio sul proprio territorio;

**VISTA** la proposta di approvazione del testo regolamentare avente ad oggetto *“Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”*, predisposto dal Servizio Attività Produttive, sulla base dello schema appositamente redatto dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, che si allega alla presente deliberazione e della quale costituisce ad ogni effetto parte integrante;

**PRESO ATTO** che detta proposta, come già avvenuto per altre analoghe iniziative inerenti l'approvazione di altri strumenti regolamentari di competenza dei Servizi Attività Produttive, è intesa all'adozione di una medesima bozza tra Comuni rientranti in un ampio ambito territoriale interprovinciale - qual è quello interessato dal progetto "*Unico per l'Impresa*", promosso dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana per il tramite del proprio Centro Studi Amministrativi - al fine di mantenere un'omogeneità di regolamentazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatta comunque salva la facoltà in capo alle singole Amministrazioni di apportarvi eventuali modifiche ed integrazioni in recepimento di specifiche peculiarità ed esigenze locali;

**DATO ATTO** che, per quanto non previsto nell'allegato regolamento, si rinvia alle previsioni normative nazionali e regionali disciplinanti la materia della somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico:

- la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*";
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";
- per quanto non espressamente disciplinato da questi, in quanto compatibile - la legge 25 agosto 1991, n. 287 "*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*";

**VISTA** la nota prot. n. 126 del 14/07/2014, con la quale il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ha inoltrato lo schema di regolamento ora sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale;

**VISTO** che con nota prot. 8831 del 12/10/2015 è stato chiesto il parere alle seguenti organizzazioni più rappresentative e precisamente:

- Unascom Confcommercio di Treviso,
- Confesercenti di Treviso,
- Adiconsum di Treviso,
- Federconsumatori di Treviso.

**VISTO** che in data 26/10/2015, è pervenuta da parte dell'Unascom Confcommercio di Treviso, la nota prot. 2789/4/H del 23/10/2015, con cui esprime parere favorevole alla proposta di regolamento e, nel contempo, propone in riferimento all'art. 4, comma 2, proponendo che "*il periodo massimo di svolgimento delle manifestazioni temporanee indicato in 30 giorni consecutivi venga ridotto a 15 giorni, come già adottato in altri comuni della Provincia di Treviso, ciò al fine di limitare la durata di eventi che creano situazioni e fenomeni di concorrenza sleale alla categoria dei Pubblici Esercizi già provati dalla crisi economica*";

**DATO ATTO CHE** la Confesercenti di Treviso, l'Adiconsum di Treviso e la Federconsumatori di Treviso non hanno rilasciato il parere richiesto entro i termini fissati e, pertanto, si ritengono comunque "*sentite*" in ordine alla proposta di approvazione;

**RITENUTO** di accogliere la proposta dell'Unascom Confcommercio di Treviso di modifica dell'art. 4, comma 2, come segue:

*La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore a 15 giorni consecutivi e comunque per un massimo di 3 manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione;*

**VISTO** il parere favorevole della Giunta Comunale espresso nella seduta del 17/11/2015;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere all'approvazione del testo regolamentare di cui trattasi;

**RICORDATO** che la presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI:**

- la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTO** il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Attività Produttive:  
Geom. Enrica Soldera .....e dato atto che non necessita in merito il parere contabile;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Segue votazione palese nei modi regolati dallo Statuto comunale:

presenti	11	
favorevoli	8	
contrari	0	
astenuiti	3	(Gazzola Massimo, Torresan Roberto, De Favari Maria Giovanna)

## D E L I B E R A

1. **di dare atto** che, allo stato attuale, questo Comune – valutati i principi dettati dagli articoli 8, comma 1 lettera h), e 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010, nonché alla luce delle succitate specifiche discipline normative di settore - ritiene di non fissare alcun divieto o limitazione all'insediamento ed esercizio nel territorio comunale di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 29/2007, e conseguentemente non individua sul territorio comunale alcuna zona da assoggettare a tutela stante l'insussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010;
2. **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, il regolamento avente ad oggetto “*Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*” (ALLEGATO A), composto da n. 12 (dodici) articoli, nel testo che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, inteso a fissare le norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, determinandone condizioni e modalità di esercizio sul territorio comunale;
3. **di abrogare** - conseguentemente all'entrata in vigore di detto regolamento - i precedenti “*Criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e norme procedurali*”, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 28/02/2013, dando altresì atto che cessano di avere applicazione tutte le disposizioni di cui alla previgente disciplina comunale di settore;
4. **di segnalare** al Sindaco gli articoli 5 e 6 del regolamento in approvazione, che costituiscono indirizzo ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 per stabilire – con emanazione di apposita ordinanza – modalità di effettuazione nonché limiti di fasce orarie e periodi di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle accessorie, effettuate in aree esterne - sia private che pubbliche - adiacenti o pertinenti ai relativi esercizi, per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, nonché della protezione della salute umana;
5. **di demandare** al Responsabile del Settore Attività Produttive, ogni atto necessario e sufficiente per dar esecuzione alla presente deliberazione, con particolare riguardo agli aspetti procedurali amministrativi;

6. **di dare atto** che il regolamento di cui trattasi entrerà in vigore secondo quanto disposto dal vigente Statuto Comunale ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, e per detta immediata esecutività, la votazione vede:

presenti	11	
favorevoli	8	
contrari	0	
astenuti	3	(Gazzola Massimo, Torresan Roberto, De Faveri Maria Giovanna)

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.TO TORMENA MARIANELLA

**IL Segretario Generale**  
F.TO MASSIMO CARNIN

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suesata deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del comune dal 22-12-2015 al 06-01-2016 e la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Dr. MARIO FAVARO



**ALLEGATO A)**

**ALLA DELIBERAZIONE  
CONSILIARE N. 41 DEL 27/11/2015**

**COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO**

*Norme per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*

Legge regionale 21 settembre 2007 n. 29  
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2015



## Ambito di applicazione

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

Il presente regolamento disciplina le norme procedurali per l'insediamento nel territorio comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

### Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- [L. 7 agosto 2015, n. 124](#) (Riforma Madia);
- legge regionale: la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*, come modificata da ultimo dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27;
- D.Lgs. 59/2010: il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
- D.P.R. 235/2001: il decreto Presidente Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 *“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”*;
- TULPS: il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*;
- D.M. 564/92: il decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564 *“Regolamento concernete i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”* ;
- D.Lgs. 159/2011: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- D.P.R. 227/2011: il decreto Presidente Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*.

### Articolo 2 Esercizi di somministrazione in zone non soggette a tutela

1. Allo stato attuale questo Comune – valutati i principi dettati dagli articoli 8, comma 1 lettera h), e 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010, nonché alla luce delle specifiche discipline normative intese alla liberalizzazione delle attività economiche (di cui all'articolo 31, comma 2, e all'articolo 34 del D.L. 201/2011; all'articolo 1 del D.L. 1/2012; all'articolo 12 del D.L. 5/2012) - **ritiene di non fissare alcun divieto o limitazione all'insediamento ed esercizio nel territorio comunale di attività di somministrazione di alimenti e bevande** di cui alla legge regionale, e conseguentemente non individua sul territorio comunale alcuna zona da assoggettare a tutela con apposita programmazione comunale ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010.

2. Ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, rimane comunque in capo all'Amministrazione comunale la facoltà di adottare - ai sensi del succitato articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010 - limitatamente ad eventuali zone del territorio da sottoporre a tutela, specifici provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
3. L'apertura (anche a carattere stagionale), l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione, nonché il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla presentazione di apposita segnalazione di inizio attività, che deve pervenire, in applicazione del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, per via telematica, tramite il servizio SUAP comunale.
4. La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
  - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
  - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
  - c) i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  - d) la dichiarazione attestante la conformità dei relativi locali alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dello stesso e di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92, e, in particolare, il possesso delle prescritte abilitazioni in materia;
  - e) la dichiarazione dalla quale si evince che l'attività verrà svolta in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico, debitamente corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 227/2011, oppure, in alternativa, dalla documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

La SCIA deve essere sottoscritta - a pena di nullità - dal richiedente nei termini di legge.

5. Nei casi di assenza dei dati o della documentazione essenziali suindicati, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, comunica al soggetto interessato – per il tramite del SUAP - l'inammissibilità e l'inefficacia della stessa, nonché il divieto di prosecuzione della relativa attività.
6. Nei casi di parziale carenza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento - ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 - entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA notizia al segnalante la necessità di conformazione con sospensione dell'attività, fissando a tal fine un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione della stessa.  
Dalla data di presentazione della documentazione a conformazione dell'attività, decorre nuovamente il termine di 60 giorni per il controllo della stessa da parte del responsabile del procedimento.  
Nel caso di mancata conformazione o di conformazione non corretta o incompleta, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (blocco dell'attività) e lo trasmette al segnalante precisando che l'attività potrà essere iniziata solo a seguito della presentazione di una nuova SCIA, debitamente predisposta.
7. È assoggettata a SCIA anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli – sia affiliati che non - di cui all'articolo 2 della legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 235/2001; per tale attività non sussiste l'obbligo del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale, anche nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi.

### Articolo 3 Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla presentazione di apposita SCIA.  
La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:
  - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85,

comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;

- b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
  - c) la dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonché la superficie di somministrazione. Diversamente, dovranno essere puntualmente segnalate le modifiche apportate, allegando altresì opportuna documentazione tecnica e certificativa;
  - d) aggiornamento della registrazione sanitaria;
  - e) la dichiarazione dalla quale si evincono gli estremi di stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale, o relativa attestazione del notaio.
2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che non inizi l'attività entro il termine di dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda commerciale.
  3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di dodici mesi dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune, con apposita comunicazione, dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
  4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'esercizio di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale, ai fini dell'inizio della relativa attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA. Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere - entro il termine di 12 mesi dalla data di cessazione della precedente gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.
  5. Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti e dell'articolo 15 della legge regionale, il subentrante per causa di morte, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, ha comunque facoltà di continuare l'attività del dante causa - a titolo provvisorio e per non più di 12 mesi dall'apertura della successione, salvo proroga in caso di comprovata necessità - dandone immediata comunicazione per il tramite del SUAP. Una volta chiusa la successione ereditaria, il soggetto avente titolo per l'esercizio dell'attività deve presentare apposita SCIA per subingresso ai sensi del precedente primo comma.
  6. La variazione della denominazione/ragione sociale, della cessione di quote, della compagine sociale, della sede legale, del legale rappresentante nonché della persona in possesso dei requisiti professionali deve essere comunicata, per il tramite SUAP, al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
  7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un '*bene*', la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.
  8. I termini previsti dal presente articolo possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi preventivamente alla relativa scadenza.

#### Articolo 4

##### **Somministrazione temporanea di alimenti e bevande – Modalità e procedure**

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale è soggetto a presentazione di apposita segnalazione certificata. La SCIA deve contenere – a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante - quanto segue:

- a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
  - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di "*cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*" (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
  - d) la durata dell'evento;
  - e) la dichiarazione dell'agibilità dei locali sede dell'attività temporanea o, in alternativa, l'idoneità statica delle strutture provvisorie eventualmente installate a tal fine;
  - f) notifica ai fini della registrazione sanitaria;
2. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore ai **15 giorni consecutivi** e comunque per un massimo di 3 manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
  3. L'esercizio di detta attività deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose, se adottato, o comunque della vigente normativa di settore.
  4. Qualora l'attività di cui al comma 1 non preveda congiuntamente attività di pubblico spettacolo o trattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del TULPS .
  5. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta congiuntamente ad attività di pubblico spettacolo o trattenimento in locali o strutture con **capienza inferiore a 200 persone** per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 2, del R.D. 635/1940 (Regolamento esecuzione del TULPS) circa la rispondenza dei locali/strutture e degli impianti alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, dovrà essere presentata per lo svolgimento dello spettacolo/trattenimento una delle seguenti Scia o istanza:
    - 1 SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200);
    - 1 Istanza di licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio);

Per i locali/strutture ed i relativi impianti/attrezzature dovrà essere messa a disposizione degli organi di vigilanza la relativa documentazione tecnico-certificativa acquisita da tecnico abilitato.
  6. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta congiuntamente ad una manifestazione che prevede attività di pubblico spettacolo o trattenimento in locali/strutture **con capienza superiore a 200 persone**, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 1, del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) circa la rispondenza dei locali/strutture e degli impianti alle regole tecniche di cui D.M. 19 agosto 1996, deve essere presentata – almeno 30 giorni prima della manifestazione - apposita domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS, debitamente corredata dalla documentazione necessaria per la verifica di cui all'articolo 80 TULPS, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
  7. Non sono soggette alla presentazione della SCIA di cui al comma 1 le feste di carattere privato, che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate a mezzo giornali, manifesti, internet, 'social networks' o qualsivoglia mezzi di diffusione o promozione, e a condizione che non siano destinate, seppur in presenza di invito, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

## Articolo 5

### Orari delle attività di somministrazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 3, comma 1, lett. d-*bis*) del D.L. 223/2006, gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività senza obbligo di rispetto di alcuna fascia oraria.
2. Aderendo alle finalità di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione amministrativa poste in essere dal D.L. 201/2011, dal D.L. 1/2012 e dal D.L. 5/2012, i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esentati dall'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato ed ogni eventuale modifica dello stesso. Permane, invece, in capo agli stessi l'obbligo di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura. La modifica dell'orario comporta il preventivo aggiornamento di detto cartello. L'eventuale modifica sporadica o del tutto eccezionale dell'orario comporta l'esposizione al pubblico di un apposito avviso che ne esplicita i termini di effettuazione per la specifica occasione.
3. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, nonché della protezione della salute umana, il Sindaco - con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale - può stabilire limiti di fasce orarie e periodi di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle accessorie, di cui all'articolo successivo, effettuate in aree esterne - sia private che pubbliche - adiacenti o pertinenti al locale. Questo, anche in recepimento delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, emanate con circolare n. 3644/C del 28 ottobre 2011, secondo le quali *“eventuali specifici atti provvedimenti (ordinanza fissazione orari) adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare ‘danno alla sicurezza’ (...) e indispensabili per la valutazione della salute umana (...), dell'ambiente (urbano), del paesaggio e del patrimonio culturale”* espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 138/2011, e dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011.
4. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale, può disporre inoltre, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico.

## Articolo 6

### Indirizzi per lo svolgimento di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, i titoli di cui all'articolo 8 e 8-*bis* della legge regionale abilitano, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico:
  - all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
  - alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
2. Lo svolgimento delle attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e non deve arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. In tal senso, l'effettuazione delle stesse deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose.

Dette attività accessorie possono essere effettuate indistintamente **all'interno e all'esterno dei locali** - purché entro la superficie di somministrazione autorizzata, tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi generali:

- eventuali apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
  - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
  - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
  - il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, senza spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature, ovvero predisposizione di mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
  - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
  - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
  - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
  - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
  - nel caso di attività accessorie svolte **all'esterno del locale**, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale non essere da richiamo per il pubblico.
3. Anche in recepimento alle diverse direttive emanate dal Ministero dell'Interno, le attività accessorie, svolte secondo le predette modalità, sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 80 del TULPS, in quanto i locali non si configurano come *"locali di pubblico spettacolo"*.

#### Articolo 7

##### **Indirizzi per lo svolgimento di attività temporanee di trattenimento/spettacolo soggette al TULPS.**

1. Lo svolgimento di eventi **fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio**, di cui all'articolo 68 TULPS, **all'esterno dei locali in area pertinente al pubblico esercizio** è soggetto alla presentazione di apposita **SCIA** nel rispetto delle norme di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 TULPS e dell'articolo 141, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione.
2. Lo svolgimento di eventi **fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio**, di cui all'articolo 68 TULPS, **all'esterno dei locali in area pertinente al pubblico esercizio** è soggetto alla **richiesta di licenza**, nel rispetto delle norme di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 TULPS e dell'articolo 141, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione.
3. Stante il contesto prevalente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e al fine di non variare detta tipologia in locale di pubblico spettacolo, lo svolgimento di detti eventi costituisce deroga alle normali attività accessorie di cui al precedente articolo. Lo svolgimento degli stessi deve avvenire in forma occasionale, **avere durata non superiore a 2 giorni e in ogni caso per un solo evento al mese.**
4. Per *'spettacolo'* si intende una rappresentazione che comporta prevalentemente una partecipazione passiva del pubblico (cinema, teatro, cabaret, commedie, audizioni di musica o canto, ecc.); per *'trattenimento'* si intende ciò che è occasione di divertimento e che implica anche la partecipazione attiva del pubblico (ballo, ecc.).
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli elementi indicativi che possono configurare un'attività di spettacolo/trattenimento pubblico, possono essere:
  - il pagamento di un biglietto d'ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
  - la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dello spettacolo/intrattenimento;

- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
- quando l'artista che si esibisce è talmente noto tale da richiamare un pubblico più ampio di quello cui si rivolge per la normale somministrazione;
- l'ampia pubblicità dello spettacolo/trattenimento, a mezzo giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati alla visione della generalità dei cittadini;
- l'allestimento di apposite sale con allestimenti scenici.

## Articolo 8

### **Somministrazione in aree esterne agli esercizi**

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve avere la disponibilità per l'utilizzo, ancorché temporaneo, di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private. A tal riguardo, deve essere altresì garantita la compatibilità urbanistico-edilizia delle aree private oggetto di occupazione.
2. Qualora l'utilizzo dell'area esterna configurasse un ampliamento della superficie di somministrazione dell'esercizio esistente, lo stesso è subordinato alla presentazione di apposita Scia per modifiche superficie esistente, rispetto della vigente normativa regionale di settore e fatte salve le norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico, di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali.
3. La disponibilità dell'area esterna è documentabile in base a concessione di occupazione di suolo pubblico o a valido titolo di diritto privato, compreso, nel caso di ricavo della superficie di somministrazione in area condominiale, l'assenso espresso in sede di assemblea in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile
4. Qualora l'esercente operi in forza di contratto di affitto di azienda dovrà essere acquisito assenso scritto del proprietario dell'Azienda per l'ampliamento della superficie di somministrazione sull'area esterna.
5. **Gli esercizi di somministrazione esistenti devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

## Articolo 9

### **Prescrizioni tecniche per i plateatici pertinenziali agli esercizi**

1. I plateatici pertinenziali agli esercizi, allestiti sia su area privata che su area pubblica o privata ad uso pubblico, al fine di un coerente inserimento nel contesto urbano, devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) temporaneità: in quanto diretti a soddisfare esigenze temporanee, tutte le attrezzature, strutture e comunque l'insieme degli elementi singoli e aggregati installati nel plateatico devono essere mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato così, in conformità alle prescrizioni e caratteristiche indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Comune e per la sola durata della stessa, che può essere stagionale o annuale, salvo diverso termine concesso dal Comune;
  - b) pedane: devono essere rimovibili e non stabilmente ancorate al suolo e realizzate nel rispetto della vigente normativa per i portatori di *handicap*;
  - c) coperture: è consentita la copertura dell'area concessa mediante:
    - c.1) tende retrattili autorizzate dal Comune, prive di scritte o disegni e con balza lineare;
    - c.2) tende attrezzate con struttura metallica o lignea, ancorata provvisoriamente al suolo, autorizzata dal Comune in base a progetto strutturale e con collaudo di corretto montaggio finale, a firma di tecnico abilitato. Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie, preferibilmente di colore bianco e con balza lineare;
    - c.3) ombrelloni in forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione, che dovranno essere rimossi al termine della stagione estiva e autunnale. Il telo di

copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e privo di scritte pubblicitarie o disegni, preferibilmente di colore bianco e con balza lineare;

- d) delimitazioni (paravento): sono ammesse solo nella stagione invernale. Devono essere realizzate in vetro con caratteristiche anti-infortunistica, avere forma regolare, semplice, rettangolare, nonché essere trasparenti, ad esclusione delle sottoluci che possono essere in vetro acidato, satinato o in metallo; il bordo superiore deve essere privo di struttura. L'altezza massima concessa è pari a 1,80 metri, di cui 1 metro di sottoluce;
  - e) tavolini e sedie: devono essere posizionati in modo da consentire l'ordinato e sicuro movimento di servizio e per i clienti, e possibilmente essere coordinati per forma, colore e materiale.
2. Gli elementi e le strutture che compongono o limitano il plateatico, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area autorizzata.
  3. L'occupazione del plateatico non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici, né interferire con le fermate dei mezzi pubblici. Nel caso il plateatico sia realizzato, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro delle eventuali strutture provvisorie deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
  4. Le opere necessarie per l'installazione delle strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, illuminazione, ecc. .
  5. L'installazione di tutte le succitate strutture componenti il plateatico deve comunque essere espressamente autorizzata dal Servizio comunale competente, su presentazione di apposita istanza corredata da una relazione tecnica e di un elaborato grafico a firma di tecnico abilitato.

## Articolo 10

### **Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative**

#### 1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra, invece, l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

La superficie temporanea utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere presentata un'apposita SCIA di ampliamento nonché aggiornata la relativa registrazione sanitaria.

#### 2. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, *“il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche”*.

#### 3. PRESENZA DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELL'ATTIVITÀ AI FINI DEL TULPS

Il titolare dell'attività o il suo rappresentante, nominato ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito dello stesso, salvo assenze temporanee per comuni esigenze lasciando nel qual caso ad altri dipendenti o



collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività, in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.

#### 4. DECADENZA/REVOCA DEL TITOLO AL GESTORE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca del titolo abilitante a favore del titolare "pro tempore" per affidamento in gestione dell'attività, l'avvio di procedimento va trasmesso in copia anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro un anno dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione del titolo abilitante all'esercizio o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

Con tale procedura si intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione/SCIA) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

#### 5. RINUNCIA DEL PREPOSTO

Qualora venga accertata la mancanza del preposto, o lo stesso rinunci spontaneamente alla nomina informandone il Comune, in applicazione dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale, deve essere disposta - ai sensi dell'articolo 17-ter del TULPS - la sospensione dell'attività per il tempo necessario ad uniformarsi alla prescrizione di legge e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di violazione. Detto ordine di sospensione viene disposto decorsi 30 giorni dalla data dell'accertamento, a meno che l'esercente dimostri di aver sanato la violazione nominando un nuovo preposto.

#### 6. SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali purché l'attività sia svolta in gestione diretta, tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale e educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione della relativa SCIA.

#### 7. SOMMINISTRAZIONE IN SALE DA GIOCO

In recepimento delle disposizioni di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011, è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale - contestualmente a punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco (agenzia di scommesse su eventi sportivi, esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, ecc.), in quanto trattasi di attività assimilabile agli stessi, sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

### Articolo 11

#### **Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12  
**Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013 – ALLEGATO A) - di *“Liberalizzazione delle attività economiche, semplificazione amministrativa e adeguamenti procedurali – indirizzi di prima applicazione”*.

^^